

CCIII SEDUTA**MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 1951****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Torrente all'Assessore al lavoro e previdenza sociale:

«per sapere: 1) se è a conoscenza delle ragioni per cui: a) - non si procede in tutti i paesi della Regione Sarda, ed, in particolare, in quei Comuni per i quali sia stato già espresso parere favorevole dalle Commissioni provinciali, alla costituzione delle Commissioni comunali di collocamento previste dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, numero 264; b) - le pochissime Commissioni comunali già costituite non funzionano regolarmente; 2) in quale modo intende intervenire per sollecitare la costituzione e il regolare funzionamento». (438)

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara che la competenza sulle Commissioni comunali di collocamento è attribuita ai Prefetti, i quali procedono alla costituzione previa autorizzazione del Ministero del lavoro. L'oratore afferma che soltanto in pochi Comuni sardi sono stati creati i Comitati di collocamento, ma che anche in quei pochi Comuni essi non possono funzionare perchè coloro che ne fanno parte non

esplicano con la dovuta serietà il loro mandato. Per tale ragione il Ministero è restio a concedere ulteriori autorizzazioni.

L'oratore conclude assicurando che solleciterà ancora il Ministero affinché conceda la autorizzazione per la costituzione delle Commissioni non ancora costituite.

TORRENTE si dichiara insoddisfatto della risposta e afferma che l'opera delle Commissioni comunali di collocamento è stata costantemente boicottata. Chiede che l'Assessore intervenga decisamente affinché il Ministero conceda, senza ulteriori ritardi, la autorizzazione per la loro costituzione.

Sull'ordine del giorno.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, prega il Consiglio di voler discutere subito i disegni di legge n. 116, 117 e 121, dovendosi egli assentare per ragioni d'ufficio dalle sedute successive a quella odierna.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Trattamento economico di missione spettante al personale al servizio della Regione Autonoma della Sardegna». (116)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COVACIVICH, *relatore*, dichiara di rifarsi alla relazione scritta.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Al personale dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dall'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni ventiquattro ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:

Personale di ruolo

(Gruppi A. B. C.)

Gradi	Indennità
3.o	L. 6.000
4.o	» 5.000
5.o e 6.o	» 4.200
7.o e 8.o	» 3.700
9.o, 10.o e 11.o	» 2.800
12.o e 13.o	» 2.400

Personale non di ruolo

1.a e 2.a categoria	L. 2.800
3.a »	» 2.400

Personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo	» 2.300
---	---------

Personale forestale

Marescialli	L. 2.500
Brigadieri e Vice Brigadieri	» 2.200
Guardie scelte e guardie	» 1.800

Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito a termine delle vigenti leggi regionali il grado provvisorio, spetta l'indennità del grado medesimo.

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che

si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese fra le 22 e le 5
3.o	187	250
4.o	156	208
5.o e 6.o	131	175
7.o e 8.o	115	154
9.o, 10.o e 11.o	87	116
12.o e 13.o	75	100

Personale non di ruolo

1.a e 2.a categoria	87	116
3.a »	75	100

Personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo	66	91
---	----	----

Personale forestale

Marescialli	78	104
Brigadieri e V. Brigadieri	68	91
Guardie scelte e guardie	56	75

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'Ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'Ufficio da regolari servizi di linea, salva la corrispondenza delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo articolo 4.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta.

Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove è la sede d'ufficio, o dalla sede dell'ufficio se questo si trovi in una località o frazione isolata.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Fermi restando i normali rimborsi previsti dalla legge dello Stato, al personale comandato in missione od in trasferta, per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta a titolo di rimborso delle spese di viaggio una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro, e per percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade una indennità di lire 50 per chilometro.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20 - 0,80 - 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1.a, in 2.a e in 3.a classe.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono dovute anche al personale comandato

presso la Regione, appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri Enti pubblici, senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 e 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 7.

In ogni caso al personale comandato non potrà essere fatto un trattamento inferiore a quello previsto dalle leggi statali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Al personale comandato come sopra spettano per il trasferimento della famiglia, dei mobili, delle masserizie e del bagaglio alla sede assegnatagli nell'ambito della Regione le normali indennità e i rimborsi previsti dalle leggi dello Stato, ed è sempre consentito il trasporto del mobilio e delle masserizie con mezzo privato purchè intervenga preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e la spesa preventivata sia riconosciuta congrua dall'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

Al personale delle Amministrazioni pubbliche comandato per effetto del trasferimento degli Uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione, a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6.

Tale disposto si applica, invece, al predetto personale, che, con apposito provvedimento, è comandato a prestare servizio presso la Amministrazione centrale della Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8 bis

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 10 del bilancio della Regione 1951 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 9

Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1.º gennaio 1951 e, per quanto in essa non previsto, valgono le disposizioni delle leggi statali in materia.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Trattamento economico di missione spettante al personale al servizio della Regione Autonoma della Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	31
contrari	3
astenuti	1

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Borghero - Brotzu - Bussalai - Casu - Cerioni - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacivich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Masia - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pirastu - Sechi Eufemia*

- Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti:: Presidente Contu).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione e per i consiglieri regionali». (117)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COVACIVICH, *relatore*, dichiara di rifarsi alla relazione scritta.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed agli Assessori che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità nella misura appresso indicata: per le missioni sia nell'interno che fuori della Regione L. 4.500 giornaliero, oltre a lire 2.500 per il pernottamento.

Uguale trattamento compete ai consiglieri regionali che si recano fuori residenza per incarico del Consiglio o della Giunta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 2

L'indennità di trasferta per i consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni e del Consiglio e non risiedono nel capoluogo della Regione è di L. 5.000 al giorno.

MELIS dichiara di essere contrario al testo proposto dalla Commissione, perchè esso modifica non solo la legge regionale che fissa l'indennità di missione per i consiglieri regionali, ma anche la legge regionale numero 2

I LEGISLATURA

CCIII SEDUTA

1 AGOSTO 1951

che fissa la misura dell'indennità di seduta.

L'oratore dichiara che il testo proposto dalla Giunta si poteva accettare, in quanto si riferiva ad una spesa eccezionale che non avrebbe gravato in misura molto rilevante sul bilancio regionale, mentre con la modifica apportata dalla Commissione tale spesa diventa normale ed è troppo rilevante per le modeste capacità del bilancio regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 3

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1.º gennaio 1951.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

La legge regionale 30 novembre 1949, n. 5, e l'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione e per i consiglieri regionali».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	26
contrari	12
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalini

- Castaldi - Casu - Cerioni - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Masia - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna». (119)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MEDDA, *relatore*, esordisce dichiarando che i provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame sono stati a lungo discussi dalle categorie interessate, che vedono in esso uno strumento importantissimo per la valorizzazione e la razionalizzazione delle aziende agricole. Fra i tre fattori che influiscono principalmente sul progresso agricolo: macchine, concimi e sementi, la macchina ha un posto rilevante.

L'oratore fa, quindi, un raffronto tra la situazione della meccanica agraria esistente in Sardegna e quella esistente nelle altre regioni d'Italia, mettendo in rilievo che la Sardegna si trova all'ultimo posto; e, per di più, oltre un terzo delle trebbiatrici esistenti nell'Isola contano oltre vent'anni di vita — alcune risalgono, addirittura, al secolo scorso —. Analoga situazione esiste a proposito delle altre macchine agricole. D'altra parte, l'alto costo della macchina ne rende difficile il rinnovamento.

Un altro ostacolo che l'agricoltore trova per l'acquisto di macchinari è la quasi assoluta mancanza di credito per il loro acquisto. Se poi si considerano gli altissimi dazi di produzione, che raggiungono perfino il cinquanta per cento, il quadro degli ostacoli al progresso della meccanica agraria è completo.

L'oratore prosegue ricordando che la Regione, in base all'articolo 12 dello Statuto speciale, gode dell'esenzione doganale per le macchine destinate alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. Finora,

peraltro, tutte le macchine esistenti nei vari centri di vendita sono gravate di dazio e la procedura esistente non facilita certo la importazione di tali macchine. L'oratore raccomanda all'Assessore all'agricoltura e foreste ed all'Assessore all'industria e commercio che cerchino di semplificare la procedura di esenzione dei dazi di importazione.

L'oratore è del parere che sia opportuno agevolare l'acquisto delle macchine anche da parte dei noleggiatori, poichè non tutti gli agricoltori sono in grado di poter condurre una macchina agricola. D'altra parte, la divisione del lavoro porta oggi alla specializzazione in particolari operazioni e si può, perciò, notare che la maggior parte delle piccole e medie aziende trovano più conveniente affidare molte opere a ditte specializzate che danno garanzie di eseguire un lavoro in un tempo minimo nel migliore dei modi. Altre macchine, inoltre, non possono essere adoperate economicamente neppure da grandi aziende agricole.

Concludendo, l'oratore si dichiara favorevole anche ai contributi in favore degli enti che si dedicano allo studio ed alla divulgazione dei progressi della meccanica; e siccome la somma stanziata — secondo Medda — è insufficiente e non sarà possibile integrarla nell'esercizio in corso, raccomanda all'Assessore di tener conto delle esigenze della meccanica agraria negli esercizi futuri. (*Consensi*).

TORRENTE esordisce dichiarando che i Gruppi di sinistra sono favorevoli al disegno di legge, anche se esso non dia un contributo notevole all'incremento della produzione agricola sarda; la potrebbe dare soltanto se si inquadrasse in una serie di provvedimenti tendenti a risolvere gli altri problemi connessi all'agricoltura. Perciò — secondo l'oratore — non possono approvarsi le conclusioni cui giungono le relazioni dell'Assessore Casu e del relatore Medda.

Torrente afferma, poi, che è necessario prendere opportune precauzioni affinché lo stanziamento vada a favorire non gli strati assenteisti dell'agricoltura, ma quelli più attivi. Non si può certo dire che i proprietari assenteisti non possiedano i capitali per l'acquisto di macchine agricole; il fatto è che costoro non hanno mai fatto neppure uno sforzo minimo per migliorare la loro proprietà.

L'oratore si dichiara anche contrario al principio espresso nel disegno di legge, secondo il quale lo stanziamento tende a ridurre il costo della macchina. Il principio sarebbe accettabile se favorisse, in ultima analisi, il miglioramento dell'agricoltura.

I Gruppi di sinistra non possono neppure accettare che i benefici dei contributi siano estesi anche ai consorzi di bonifica e ai gestori. Nei consorzi di bonifica la figura che domina è quella del grande proprietario assenteista, che, pertanto, eliminato da una parte, rientrerebbe dall'altra. Inoltre, tali consorzi possono già beneficiare di una legge nazionale che prevede contributi per l'acquisto di macchine agricole. Pertanto, il contributo della Regione sarebbe un doppione ingiusto e pericoloso.

I piccoli proprietari — secondo Torrente —, pur non potendo individualmente sostenere l'onere dell'acquisto di macchine, possono associarsi allo scopo di acquistarne e impiegarne una o più. Nell'articolo 1 del disegno di legge è, infatti, detto che il contributo è concesso «ai mezzadri e partecipanti singoli ed associati».

L'oratore afferma che in sede di Commissione il consigliere Melis aveva proposto un emendamento che favoriva le cooperative; ma tale emendamento è stato accantonato. E' necessario non dimenticare tale settore, che rappresenta l'avanguardia delle forze attive della Sardegna. (*Approvazioni*).

PAZZAGLIA dichiara che lo Stato non concede, in genere, l'esenzione dai dazi doganali, ma il rimborso dell'importo degli stessi. Chiede pertanto che la Giunta, anzichè seguire la via, proposta da taluno, di farsi concedere l'esenzione preventiva, segua la via più semplice. Se la Regione ottenesse tale beneficio, verrebbe già incontro agli importatori con un contributo effettivo del quaranta per cento, che permetterebbe di ridurre la percentuale prevista nel presente disegno di legge, con la conseguenza che si potrebbe aumentare il numero dei contributi.

L'oratore dichiara, inoltre, di essere favorevole all'estensione dei benefici ai gestori di macchine agricole, poichè i piccoli proprietari non possono, per evidenti ragioni, acquistare per conto proprio macchine per le quali, oltre le spese iniziali, occorre una conoscenza tecnica e una pratica che non

tutti possono acquisire in un breve periodo di tempo. *(Consensi)*.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dopo aver fatto osservare che ben poco ci sarebbe da aggiungere a quanto detto dagli oratori che lo hanno preceduto, mette in rilievo che il problema della meccanizzazione agraria è unanimemente sentito e come il medesimo derivi dal fatto che la Sardegna si trova in questo campo ad un livello inferiore a quello delle altre regioni, nonostante nell'Isola, specie durante l'anno 1950, si sia registrato un incremento notevole soprattutto per quanto riguarda l'acquisto dei trattori.

Informa che attualmente in Sardegna vi sono circa 350 trattori efficienti che, posti in relazione alla superficie dell'Isola meccanicamente coltivabile (340.000 ettari) e di fatto coltivata (10.200 ettari), mettono in evidenza quale sia il grande margine esistente per lo sviluppo della meccanica agraria.

Affermato, pertanto, che il disegno di legge è pienamente giustificato nei suoi intenti, l'oratore passa a rispondere alle critiche mosse nella discussione generale.

Circa l'osservazione fatta da Torrente per quel che riguarda le cooperative, fa notare che, se il Consiglio non ritiene sufficiente limitarsi ad una raccomandazione, la Giunta non ha nessuna difficoltà ad accettare un emendamento al riguardo, sempre che siano fatti salvi anche i diritti degli altri agricoltori. L'Assessore si dichiara, però, contrario

alle altre proposte di Torrente; nei consorzi, secondo l'oratore, esistono infatti proprietari grandi e piccoli, per cui non è giusto che, se lo Stato non interviene, anche la Regione debba disinteressarsene. Se la legge, poi, mancasse di un riferimento ai gestori per conto di terzi, risulterebbe monca, poichè è notorio che, allo stato attuale, i gestori per conto di terzi sono quelli che maggiormente incrementano l'attività della meccanica agraria servendo la quasi totalità delle aziende sia piccole che grandi.

Dichiara di essere contrario all'emendamento approvato in Commissione di escludere dai benefici della legge i proprietari di aziende non conduttori. In tal modo, secondo l'oratore, verrebbero danneggiati non solo i proprietari, ma anche i conduttori dei fondi.

Per quel che riguarda l'esenzione dai dazi per le macchine importate dall'estero, l'Assessore informa che già sono stati fatti passi al riguardo e che si spera di ottenere al più presto quanto prospettato da Pazzaglia.

Conclude riservandosi di esaminare, nella discussione degli articoli, la possibilità di accogliere qualche emendamento tra quelli presentati. *(Consensi)*.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 20 e 30.